



CIRCOLARE N. 7 2021/2022

Oggetto: Sistema deroghe settore dilettantistico stagione sportiva 2021-2022

In relazione a quanto in oggetto, e come già documentatovi, con riferimento all'art. 39 del Regolamento del S.T, al Comunicato n. 34 del Settore tecnico ed all'art. 14 del Comunicato n. 1 della LND, significhiamo nuovamente che le uniche deroghe funzionali alla temporanea possibilità- previa autorizzazione del Settore tecnico FIGC, unico Organo endofederale deputato all'incombente - di svolgere le mansioni di allenatore nel settore dilettantistico, sono quelle individuate dalla predetta normazione.

Unica, e recente eccezione, è risultata quella deliberata in seno al recente Consiglio Federale FIGC in favore delle società partecipanti al campionato di Serie D: le quali, a fronte dell'obbligo- previsto pure per la stagione sportiva 2021- 2022- del tesseramento di un Preparatore dei Portieri abilitato, vista l'assenza di Corsi di abilitazione durante il periodo pandemico, sono autorizzate al tesseramento "in deroga" di Preparatori dei portieri non abilitati ; a condizione che gli stessi si iscrivano al primo corso utile organizzato da parte del Settore Tecnico della FIGC.

Tanto precisato, Vi preghiamo, quindi, di notiziarci (come avvenuto in questi giorni) di eventuali iniziative in contrasto con quanto previsto e normato da FIGC e dalla competente LND per la corrente stagione sportiva 2021/2021.

Con l'occasione, in ragione di alcune recenti segnalazioni, ricordiamo che sono da considerarsi in contrasto con la normativa sopra evidenziata, e quindi pure fuorvianti per gli operatori sportivi:

a) le indicazioni fornite alle società dilettantistiche, pure di settore giovanile, a mezzo delle quali si è comunicato che per i partecipanti ai Corsi Uefa C e D è prevista la possibilità di essere autorizzati (in deroga) ad allenare: in attesa dell'abilitazione;

b) le indicazioni fornite alle società dilettantistiche di settore giovanile circa possibilità di far allenare nelle Attività di Base soggetti in possesso di un attestato di frequentazione al Corso Entry Level E del SGS. La frequentazione di tale Corso, invero, non fornisce alcuna abilitazione riconosciuta dal Settore tecnico: né è funzionale ad ottenere punteggi per l'accesso alla frequentazione dei Corsi Uefa C e Uefa D. Il titolare di un Diploma di frequentazione del Corso Entry Level E, quindi, non potrà mai considerarsi al pari di un Tecnico da tesserare quale allenatore qualificato per allenare le categorie di base Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti: come previsto dall'art. 39 lett. Gb) del regolamento del Settore Tecnico.

Firenze, 4 ottobre 2021

La Segreteria AIAC